



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

L.R. 22 del 20.7.2020 art. 34

come modificata dalla L.R. n° 30 del 15.12.2020 art. 13

“Compensazioni alle aziende di autotrasporto”

AVVISO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Sommario

Art. 1 - Finalità, oggetto e normativa di riferimento	3
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità	6
Art. 4 - Presupposti dell'accesso all'agevolazione	7
Art. 5 - Caratteristiche dell'aiuto	8
Art. 6 - Presentazione e requisiti di ricevibilità delle domande.....	9
Art. 7 - Procedura istruttoria	12
Art. 8 - Modalità di erogazione	13
Art. 9 - Revoche e recupero	14
Art. 10 - Risorse finanziarie	14
Art. 11 - Responsabile del procedimento	14
Art. 12 - Trattamento dei dati.....	15
Art. 13 - Help Desk	15
Art. 14 - Disposizioni finali	15



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Art. 1 - Finalità, oggetto e normativa di riferimento

1. L'intervento è finalizzato a compensare le aziende di autotrasporto operanti in Sardegna delle perdite che abbiano subito in ragione dello squilibrio generato tra servizi in uscita e in entrata nell'isola, a seguito del blocco della movimentazione delle merci determinato dai provvedimenti di contenimento del Covid-19.

2. Oggetto dell'Avviso è la corresponsione di un contributo a favore dei soggetti beneficiari sopra indicati, calcolato secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli.

3. L'Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul B.U.R.A.S., è disponibile all'indirizzo: www.regione.sardegna.it Sezione Bandi e Gare dell'Assessorato dei Trasporti e sul sito www.sardegnaimpresa.eu. La domanda andrà presentata utilizzando esclusivamente l'apposito sistema informatico SIPES della Regione Autonoma della Sardegna raggiungibile al seguente indirizzo <https://sipes.regione.sardegna.it>

4. La disciplina di riferimento è:

- L.R. n° 22 del 23.7.2020 art. 34;
- L.R. n° 30 del 15.12.2020 art. 13;
- D.G.R. n° 47/85 del 24.9.2020;
- D.G.R. n° 51/11 del 14.10.2020;
- Regolamento (UE) n. 651/2014;
- Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020, da ultimo la Comunicazione C(2020)340 del 13.10.2020 relativa al Quarto emendamento;
- Regolamento (UE) n° 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

- circolare del DPE-0005531-P-18/06/2020 avente ad oggetto: *“Aiuti di Stato Misure Covid -19 Regime-quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 19 maggio 2020 n° 34. Chiarimenti e indicazioni operative”*.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso, si applicano le definizioni previste dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>

nonché quelle di seguito riportate:

- per «**impresa**» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Nell'ambito di tale definizione è considerata impresa l'associazione iscritta nell'elenco regionale o nazionale delle associazioni riconosciute oppure nel registro delle persone giuridiche, in possesso di una posizione IVA. E' altresì considerata impresa l'attività libero professionale a prescindere dall'iscrizione in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione, salvo nel caso in cui tale iscrizione costituisca condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività economica per la quale è presentata domanda;

- per «**impresa operativa**» ai fini del presente avviso, si intende l'impresa che ha prodotto ricavi da vendite o prestazioni nei **tre esercizi conclusi precedenti l'anno 2020**; ovvero l'impresa in grado di dimostrare la prosecuzione dell'attività svolta da impresa incorporata in possesso del requisito, in tale ipotesi l'impresa dovrà produrre idonea documentazione quale, a titolo esemplificativo, contratto di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, contratto di acquisto di azienda o di un ramo, atti di fusione, ecc.;

- per «**Soggetto Gestore**» si intende l'Assessorato Regionale dei Trasporti - Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale quale soggetto incaricato della gestione della Misura;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

- per «**Soggetto Istruttore**» si intende la società SFIRS SpA quale soggetto incaricato delle attività di istruttoria e conseguente controllo sulle istanze di beneficio presentate a valere sul presente Avviso e liquidazione finale del beneficio;

- per «**impresa in difficoltà**» si intende ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica, quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società), dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

- per «**Soggetto proponente**» si intende l'impresa che presenta domanda a valere sul presente avviso, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3.

- per «**Soggetto beneficiario**» si intende l'impresa che, a seguito della procedura istruttoria di cui all'art. 7 conclusasi positivamente, è ammessa beneficiare degli aiuti di cui al presente Avviso;

Art. 3 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni previste dalla L.R. n° 22/2020 art. 34 le imprese di autotrasporto, definite all'art. 2 del presente Avviso, con almeno una sede operativa in Sardegna e regolarmente iscritte all'albo degli autotrasportatori tenuto presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, la cui attività si svolga nei collegamenti da e per la Sardegna.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti proponenti di cui al punto precedente, devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
- b) essere impresa operativa ai sensi del presente avviso, avendo prodotto ricavi da vendite o prestazioni nei tre esercizi conclusi precedenti l'anno 2020 ovvero in grado di dimostrare la prosecuzione dell'attività svolta da impresa incorporata in possesso del requisito;
- c) avere almeno una sede operativa nella Regione Sardegna e svolgere l'attività nei collegamenti da e per la Sardegna;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- e) essere regolarmente iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori;
- f) essere in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
- g) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di sovvenzione, di provvedimenti di revoca totale delle agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- h) non rientrare tra le imprese in difficoltà di cui al Reg. 651/2014 art. 2 punto 18 alla data del 31.12.2019;
- i) non essere incorsi nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

- j) con riferimento alla persona fisica proponente e/o ai componenti della compagine sociale del proponente persona giuridica, non essere destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati nei confronti dei soggetti e per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo 50/2016 ovvero per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- k) che, in capo al soggetto proponente, al titolare o ai rappresentanti legali e amministratori nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non sussistono, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali l'Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti.

3. Il proponente, ai fini dell'ammissibilità, deve autorizzare l'Amministrazione regionale e i soggetti da questa incaricati nonché le altre autorità nazionali ed europee, a trattare i dati relativi al beneficiario dell'aiuto e rendere pubbliche le informazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di stato.

4. Il possesso delle condizioni di cui al presente articolo deve essere attestato con dichiarazione rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

5. La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 e di quanto dispongono le ulteriori disposizioni in tema di autocertificazioni e controlli introdotte dal DL 76/2020, convertito nella Legge n° 120/2020.

Art. 4 - Presupposti dell'accesso all'agevolazione

1. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto parametrato ai seguenti criteri:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

a) numero mezzi totali imbarcati vuoti, eccedenti quelli della media del triennio precedente del medesimo periodo di osservazione, per i quali si chiede la sovvenzione; per **mezzi imbarcati vuoti** si intendono le seguenti unità di trasporto:

1. veicoli commerciali a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote appartenenti alla categoria internazionale "N" di cui all'art. 47 comma 2, lettera C del D.lgs n. 285 del 30/04/1992 (nuovo codice della strada): categorie N1, N2, N3;
2. rimorchi e semirimorchi, appartenenti alla categoria internazionale "O" di cui all'art. 47 comma 2, lettera d del D.lgs n. 285 del 30/04/1992 (nuovo codice della strada): categorie O1, O2, O3, O4;
3. altre unità di trasporto intermodale che viaggiano su nave traghetto isolate dai veicoli di trasporto stradale: container e casse mobili (anche disposti su carrelli di trasbordo RoRo)

b) periodo di osservazione: quadrimestre 1° marzo - 30 giugno 2020;

c) triennio precedente: medesimo periodo del triennio antecedente 2017-2019;

d) periodo di riferimento in cui si è verificato lo squilibrio: quadrimestre da marzo a giugno del 2020;

e) la tariffa media riconosciuta per tutte le tipologie di mezzi imbarcati vuoti di cui ai punti precedenti è pari ad € 350,00;

2. Il differenziale dei mezzi vuoti calcolato con i criteri di cui ai punti da a) a d) costituirà la base di calcolo da moltiplicare alla tariffa media di cui al punto e). Il Prodotto così ottenuto rappresenterà l'importo della sovvenzione.

Art. 5 - Caratteristiche dell'aiuto

1. Le sovvenzioni sono:

- cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari sia dalla citata L.R. n. 22/2020 che da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

epidemiologica da Covid-19, fino comunque alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna categoria di beneficiari dalla norma in parola;

- concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020.

2. Per quanto non espressamente previsto nelle Direttive approvate con la D.G.R. n° 47/85 del 24.09.2020 e nel presente Avviso, si fa riferimento alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

3. I regimi previsti dalle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e dal Regolamento (UE) n° 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" sono cumulabili, a condizione che siano rispettate le disposizioni relative al cumulo previste da tali regolamenti.

L'impresa dovrà quindi indicare nella domanda il regime che intende utilizzare, tenuto conto che il de minimis è vincolato alla soglia prevista nel triennio di riferimento per un importo massimo di € 100.000,00 mentre il regime di cui al Quadro Temporaneo alla soglia massima pari ad € 800.000,00, entro il periodo di vigenza attualmente fissato 30 giugno 2021.

Art. 6 - Presentazione e requisiti di ricevibilità delle domande

1. Ai fini della presentazione della domanda, il proponente dovrà utilizzare esclusivamente l'apposito sistema informatico SIPES della Regione Autonoma della Sardegna raggiungibile al seguente indirizzo:

- <https://sipes.regione.sardegna.it>

accedendo alla specifica sezione contenente l'avviso a cui si intende partecipare, compilando le sezioni richieste ed allegando la relativa modulistica indicata al successivo punto 5).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Nella sola e comprovata ipotesi di mancato funzionamento del sistema informatico SIPES o disservizio comprovato dello stesso tale da non rendere possibile l'inoltro della domanda, la stessa potrà essere inviata, via PEC, ai seguenti indirizzi trasporti@pec.regione.sardegna.it e/o sfirs@legalmail.com corredata dei relativi allegati.

Il soggetto proponente deve disporre:

- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97¹;
- di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

La domanda deve, **a pena di inammissibilità**, essere sottoscritta dal rappresentante legale o suo procuratore, con firma digitale, in regola con l'imposta di bollo², deve essere prodotta e trasmessa tramite il sistema informatico, fatto salvo quanto sopra previsto nell'ipotesi di mancato funzionamento del sistema come sopra detto.

2. Per accedere alla procedura il rappresentante dell'impresa deve registrarsi, come utente, sul sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna³. L'accesso al sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la successiva registrazione della domanda, costituisce condizione di validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁴.

¹ La casella di posta elettronica certificata deve essere quella comunicata al Registro delle Imprese. La casella di posta elettronica certificata del soggetto eventualmente incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione. Non sono considerati validi gli indirizzi gov.it

² I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo:

Codice identificativo

Data (GG/MM/AAA)

Ora (HH:MM:SS)

La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

³ Indirizzo IDM RAS <http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm>. L'IDM serve a garantire l'identità del soggetto che accede al sistema informativo.

⁴ Vedi: **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze), comma 2:** "Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

3. Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4. La domanda deve essere corredata, **a pena di inammissibilità** da:

1. Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore;
2. Procura in caso sottoscrizione da parte del procuratore della domanda;
3. Documenti per la dimostrazione del differenziale dei mezzi trasportati nei periodi di osservazione (marzo-giugno) del triennio precedente (2017-2019) e dell'anno in corso (2020):
 - a) copia delle fatture emesse dalle compagnie di navigazione da cui si rilevano i mezzi vuoti trasportati nei periodi di osservazione o copia delle "polizze d'imbarco" rilasciate dall'armatore da cui si evincono i medesimi dati;
4. Dichiarazione aiuti ricevuti- modulo Allegato 1);
5. Modulo per il rilascio della dichiarazione antimafia (*solo nel caso in cui l'ammontare della sovvenzione sia superiore ad € 150.000,00*)- modulo Allegato 2).

5. Ai sensi della definizione di "*impresa operativa*" di cui all'art. 2 del presente Avviso, in caso di impresa che prosegue la propria attività, dovrà essere prodotta idonea documentazione quale, a titolo esemplificativo, contratto di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, contratto di acquisto di azienda o di un ramo, atti di fusione, ecc.;

6. All'atto della **registrazione** viene inviata all'indirizzo PEC indicato dal proponente la conferma dell'avvenuta registrazione e un codice di convalida da utilizzare per la successiva presentazione. La **presentazione** si completa solo con l'inserimento del codice di convalida, che determina

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 65(*Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*): "1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a. se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
b. ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; (*omissis*)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento."



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

l'ordine di avvio ad istruttoria. Il mancato inserimento del codice di convalida entro i termini di chiusura dell'avviso determina la decadenza della domanda.

7. Le istanze di ammissione al beneficio possono essere presentate, **a pena di irricevibilità**, a partire **dalle ore 12:00 del 18.01.2021 sino alle ore 23.59 del giorno 20.02.2021**. L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare domande nella misura pari al 20% eccedente le risorse disponibili che saranno oggetto di istruttoria e successivo finanziamento solo qualora si rendessero disponibili le ulteriori risorse. L'amministrazione si riserva altresì di accettare domande nella misura pari ad un ulteriore 20% che saranno ammesse ad istruttoria solo nelle ipotesi di revoche, rinunce o esiti negative dei controlli, sempre nei limiti delle risorse disponibili.

8. Sono inammissibili le domande presentate da soggetti privi dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 nonché in violazione dei presupposti di cui ai punti 1, 4 e 5 del presente articolo. Sono irricevibili le domande presentate oltre il termine di cui al punto 7 del presente articolo.

Art. 7 - Procedura istruttoria

1. Le domande sono presentate seguendo la procedura a sportello e sono avviate ad istruttoria secondo l'ordine cronologico entro **15 giorni** dalla presentazione, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 123/98 con le modalità di seguito indicate. Entro **30 giorni** dalla data di presa in carico dell'istruttoria, l'impresa richiedente riceverà un provvedimento di ammissione provvisoria al beneficio o provvedimento di preavviso di rigetto.

2. L'iter procedurale si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a. verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità della domanda di contributo, come precisati nel presente Avviso;
- b. approvazione dell'istruttoria;
- c. ammissione provvisoria al contributo, con annesso controllo DURC o provvedimento di diniego;
- d. controllo documentale a campione sulla veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dalle imprese nella misura pari ad almeno il 25% del totale delle domande presentate, ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

- e. approvazione definitiva dell'elenco dei beneficiari a cura dell'Amministrazione regionale, a seguito delle risultanze dei controlli;
- f. controllo DURC e verifica crediti con l'Erario (Equitalia);
- g. Dichiarazione antimafia (*solo nel caso in cui l'ammontare sia superiore a € 150.000,00*);
- h. verifica dei provvedimenti di revoca su agevolazioni concesse da Regione Sardegna;
- i. pagamento dei contributi ai beneficiari.

3. Una volta effettuati i controlli a campione di cui al punto d) e le verifiche di cui ai punti f), g) e h), l'Amministrazione adotta il provvedimento definitivo di ammissione al contributo e la liquidazione avverrà entro 30 giorni dall'adozione dello stesso.

4. Sono consentite le richieste di chiarimenti/integrazioni che il proponente della domanda deve riscontrare entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione o chiarimento. La richiesta sospende il termine dei 30 giorni per la conclusione del procedimento di cui al precedente punto 1. Il mancato rispetto dei termini per l'invio delle suddette integrazioni e/o chiarimenti comporta la decadenza dalla domanda. E' ammesso il soccorso istruttorio in tutti i casi in cui l'integrazione documentale o i chiarimenti su elementi esposti in domanda consentano di acquisire documenti o informazioni utili all'istruttoria, senza che siano alterate le condizioni di partecipazione dell'avviso da parte di tutti i proponenti.

5. Per le domande esitate positivamente, nella comunicazione è indicato l'importo della sovvenzione. Il Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale emette il provvedimento di concessione provvisoria del contributo. Per le domande esitate negativamente, sono comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio ed è adottato il provvedimento di diniego, avverso il quale è possibile presentare ricorso secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. Le comunicazioni inerenti l'iter amministrativo delle domande sono inviate al proponente esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC) o utilizzando la piattaforma informativa allo scopo predisposta.

Art. 8 - Modalità di erogazione

1. L'erogazione dell'aiuto (sovvenzione) avviene in un'unica soluzione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

2 Per l'erogazione dell'aiuto, qualora il beneficiario sia stato destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola *Deggendorf*) oppure se destinatario di un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, potrà ricevere il beneficio la cui somma andrà decurtata dall'importo non restituito, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione degli aiuti.

Art. 9 - Revoche e recupero

1. Qualora, a seguito dei controlli che saranno effettuati, anche a campione, dal Soggetto Istruttore, siano rilevate difformità rispetto alle dichiarazioni presentate e alla documentazione allegata, l'Amministrazione Regionale procede alla revoca del provvedimento di concessione e di impegno, qualora già adottato, e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti. Nell'ipotesi in cui il contributo sia già stato liquidato, l'Amministrazione avvierà la relativa procedura di recupero e la sanzione di cui al DL 76/2020 che impedisce l'accesso a qualunque beneficio pubblico per i successivi due anni.

2. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n° 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale in materia, si rinvia al contenuto dell'articolo 9 suddetto per quanto applicabile.

Art. 10 - Risorse finanziarie

1. Le risorse complessivamente stanziare in favore dei beneficiari della misura ammontano ad euro 4.845.000,00.

2. Le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Sarà cura dell'Amministrazione precedente comunicare il superamento della dotazione finanziari a valere sul presente Avviso.

Art. 11 - Responsabile del procedimento



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

1. Le informazioni sul presente Avviso sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it e eventuali chiarimenti possono essere richiesti via e-mail all'indirizzo trasporti@regione.sardegna.it.

2. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- la Struttura competente sul presente Avviso è l'Assessorato dei Trasporti – Direzione Generale dei Trasporti - Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale;
- il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda;
- il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore del Servizio pro-tempore per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale;
- gli atti del presente procedimento potranno essere richiesti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Assessorato dei Trasporti, Via XXIX Novembre, 23/41 Cagliari, tel. 070 606 7042 e-mail trasporti@regione.sardegna.it;

Art. 12 - Trattamento dei dati

1. Il trattamento, l'utilizzo e la conservazione dei dati saranno effettuati secondo le modalità indicate nell'informativa allegata al presente Avviso.

Art. 13 - Help Desk

1. Il soggetto istruttore garantisce un Servizio di Supporto ed Assistenza in favore delle imprese nella fase di compilazione ed invio delle domande; a tal fine è possibile contattare i seguenti recapiti: sportelloimpresa@sfirs.it

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme europee, nazionali e regionali vigenti.